

## Obbligo di notifica secondo §16e Chemikaliengesetz

(Sostituisce la notifica in Germania del 2011)

**Base normativa**: Chemikaliengesetz tedesco, come in vigore dal 2 luglio 2008 (BGBl. I S. 1146), come modificato dall'articolo 1 della legge del 23 luglio 2013 (BGBl. I S. 2565)

In Germania i prepararti pericolosi devono essere notificati all'ufficio competente prima di essere messi in commercio, mentre per i preparati già in commercio l'obbligo di notifica è già in vigore dall' 1 maggio 2012; per preparati che vengono commercializzati sotto nomi diversi la notifica deve includere anche tutti i nomi commerciali.

**Attenzione**: notifiche che vennero fatte all'Istituto per la protezione del lavoro delle mutue tedesche (IFA) devono essere ripresentate e notificate (XML - ProduktMeldung) all'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi (BfR).

**Incarico**: possiamo presentare, per conto dei propri clienti che lo richiedano, la notifica XML all'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi.

Siamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione desideriate.

## Contattateci

Dott. Stefano Treu
Studio Dott. Stefano Treu DGSA
Via Luigi Ornato 110/A
I-20162 MILANO
Phone Number: +39 3355439333
e-mail: stefano@stefanotreu.it

www.stefanotreu.it